

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 108/1958 (DOCUMENTI DI IDENTITA' DEI MARITTIMI) - ANNO 2014

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato con il precedente rapporto.

Domanda diretta.

In riferimento ai rilievi formulati dalla Commissione di Esperti, si riporta di seguito quanto comunicato dalla Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riguardo il primo punto (articolo 3 della Convenzione), si ribadisce che la consegna, al momento dell'imbarco, del libretto di navigazione del marittimo al Comandante della nave, così come previsto dall'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, viene effettuata esclusivamente per facilitare nei porti le eventuali operazioni di controllo della nave da parte dello Stato di approdo (Port State Control). Il libretto di navigazione, comunque, viene restituito al marittimo al momento dello sbarco dalla nave sulla quale è impiegato. I marittimi, peraltro, oltre al libretto di navigazione, devono avere anche il passaporto.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto (articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione), si fa presente che nel libretto di navigazione, ora redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, non è riportata la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione, attestante che questo documento vale anche come documento d'identità, in quanto i marittimi, come precisato sopra, devono essere in possesso anche del passaporto.

Il presente rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.